

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n° 01/2024

In data 25 marzo 2024, alle ore 21:30 presso la sede sociale situata in Corso Mazzini 14, Pavia (PV), si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione SpazioGioco Pavia APS come previsto e regolamentato dallo statuto art. 19, come da convocazione inviata agli associati in data venerdì 8 marzo 2024 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Isabella Danzi che propone come segretario/a verbalizzante Lucia Zaietta che accetta.

Sono presenti n. 15 associati su 257 iscritti di cui n. 15 in proprio e nessuno per delega.

Il/la presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione. Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Isabella Danzi la quale illustra i motivi che hanno portato alla richiesta di una nuova modifica dello statuto nata dall'esigenza di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs. 117/17.

Segue la lettura integrale delle modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore, cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche/integrazioni proposte allo statuto in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico a Arianna Girard di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate in modo tale che il presidente Isabella Danzi possa così fare le opportune variazioni così come richieste dalla Provincia al fine di inoltrare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

Sul secondo punto all'ordine del giorno

- vengono portate in evidenza le dimissioni dal Direttivo di Alice Reposi
- vengono delineati i passaggi fondamentali del trasloco del Circolo da Corso Mazzini 14, a Piazzale Allende 24 che terminerà tra il 29 e il 30 marzo
- il segretario contatterà la socia Orsini per richiedere aiuto per il bilancio da presentare ai soci entro la fine del mese di aprile.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno. Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 23:50 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/la segretario/a verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.



Soci presenti alla riunione:

Isabella Danzi
Lucia Zaietta
Martina Gaia Acquafredda
Guendalina Rulli
Arianna Girard
Alice Reposi
Valentina Spalla
Federico David Permutti
Alice Bencivenni
Jane Kayleigh Scutt
Zoe Bergamasco
Sabrina Bernini
Elia Belli
Rina Pellegrino
Di Paola Manuela



Segretario

[Handwritten signature]

Presidente

[Handwritten signature]

REGISTRATO IN UNICO ORIGINALE, DEL QUALE LA PRESENTE
È COPIA CONFORME, IL GIORNO 3 APR. 2024
AL N. 293 / 1
ATTO ESSENTE



Circolo Arci SpazioGioco Pavia APS - Corso Mazzini, 14 - 27100 Pavia CF 96083160182

Tel: +39 3516946957 - E-m@il Spazio.Gioco.PV@gmail.com

www.spaziogiocopavia.it



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO
- 3 APR. 2024

AL N

293

IL FUNZIONARIO DELEGATO



STATUTO ASSOCIAZIONE SPAZIOGIOCO PAVIA APS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione riconosciuta, denominato: "CIRCOLO ARCI SPAZIOGIOCO PAVIA APS"
2. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale e al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'associazione ha sede legale in Pavia. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione Lombardia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico
2. L'Associazione, Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale e aderisce allo Statuto di quest'ultima per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto.
3. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Scopo

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett. a), d), e), i), l), t), v), w) e z) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - promuove la partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze e giovani adulti all'interno di un progetto di educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso la strategia della Partecipazione e l'utilizzo di metodologie educative fondate sulla messa in gioco e rivolte alle persone in crescita;
 - organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - dà attuazione e ulteriore estensione alla Dichiarazione dei diritti Universali dell'Uomo, alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
 - favorisce il processo comunicativo di crescita e di relazione e lo scambio adulto - ragazzo;
 - promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - favorisce relazioni a livello locale, nazionale ed internazionale di cooperazione e solidarietà;
 - pone in essere una politica sociale, educativa e culturale coerente ed unitaria, a partire dalla consapevolezza che i problemi e bisogni di ciascuno sono globali al tempo stesso affettivi, relazionali, di salute, di formazione, di gioco e che per questa ragione richiedono azioni sempre più integrate da parte delle diverse "agenzie educative" che si succedono nel loro tempi di vita: la famiglia, la scuola, servizi e le istituzioni locali, le associazioni. Potenziare le agenzie educative nelle loro capacità di leggere i bisogni e di agire, significa far crescere punti di riferimento nel territorio in grado di rafforzare la cooperazione al fine di promuovere il benessere sociale dei cittadini;
 - attiva percorsi educativi che contribuiscono allo sviluppo personale di ogni individuo attraverso la scoperta e il potenziamento delle proprie capacità, lo sviluppo e la crescita della propria creatività, l'apprendimento dei valori e delle regole della democrazia, l'acquisizione di una cultura del rispetto umano e della valorizzazione delle differenze, dell'incontro con quanti siano portatori di altre culture, la pratica della non violenza, l'interiorizzazione dei valori dell'autonomia, l'autorganizzazione, l'assunzione di responsabilità personale solidarietà umana e social, una più diretta ed attiva partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita familiare, sociale e civile;
 - promuove la formazione delle decisioni attraverso il metodo del consenso;
 - rafforza la partecipazione attiva del proprio ambiente familiare, sociale e civile;
 - previene lo sviluppo delle diverse forme di disagio;
 - individuare luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autogestione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani, sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
 - valorizza il territorio e le sue realtà associative attraverso la collaborazione e la progettazione partecipata.

L'associazione associa bambini/e, ragazzi/e, giovani e adulti che intendono:

Circolo Arci SpazioGioco Pavia - Corso Mazzini, 14 - 27100 Pavia - CF 96083170181

E spazio.gioco.pv@gmail.com ☎ +39 351.694.6957

[Handwritten signatures]

- vivere insieme momenti di gioco, lavoro, festa, sport, solidarietà;
 - caratterizzare secondo il principio etico della non violenza il proprio rapporto con la natura e con gli altri individui;
 - prevenire il disagio sociopsicologico, ambientale e culturale delle ragazze, dei ragazzi e dei giovani;
 - valorizzare le differenze nel rapporto fra gli individui;
 - condividere comuni percorsi formativi e affermare concretamente i diritti dei bambini, dei ragazzi e dei giovani secondo la convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989;
 - praticare il metodo educativo della cittadinanza attiva di ragazzi, di giovani e adulti e il pieno esercizio della democrazia;
 - tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente di vita con azioni concrete individuali e collettive;
 - contribuire allo sviluppo armonico della nostra società.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
 5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 6. L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.
 7. Negli spazi associativi, è vietato installare ogni forma di videolotto, videopoker e congegni analoghi finalizzati al gioco d'azzardo.

Art. 4 - Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 60 giorni all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Tutti i soci aderiscono conseguendo la tessera sociale ARCI con il pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. In caso di rigetto motivato della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
5. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.
6. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e ad utilizzarne le strutture interne ed esterne, a partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall'Associazione nel rispetto delle finalità educative e del regolamento interno.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. L'azione educativa, formativa e di prevenzione del disagio che i soci adulti svolgono e i comportamenti che assumono devono essere caratterizzati da competenza e capacità. I soci direttamente impegnati come promotori delle attività sociali e come educatori, accettano di partecipare ai momenti di formazione e di autoformazione che l'Associazione pone in essere per conseguire una adeguata capacità di lettura degli interessi, dei problemi e delle prospettive dei ragazzi e dei giovani.
5. I volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
7. mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/della socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
8. rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
9. osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Scioglimento dell'Associazione;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 7 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30, D.Lgs 117/2017;
- d. Organo di revisione.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione (che intercorre dopo almeno 24 ore) qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta, ciascun associato è portatore di massimo 3 deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'Associazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.
2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione e nelle convocazioni successive alla presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega.
3. Per deliberare sulla materie di competenza dell'assemblea straordinaria è richiesto un quorum di almeno tre quarti degli associati presenti in assemblea.
4. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di undici componenti. Resta in carica 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vicepresidente (o più Vicepresidenti) e un Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e. eleggere il Presidente, il Vicepresidente (o più Vicepresidenti) e Tesoriere;
 - f. nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
 - g. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h. all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
 - i. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - j. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - k. istituire gruppi di lavoro che coadiuvano il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività associative;
 - l. conferisce procure generali e speciali;
 - m. decidere sull'espulsione dei soci;
 - n. predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
 - o. stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
7. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, del/delle suoi/e soci/e;
 - l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguandone lo scioglimento;
 - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

MS

Spaccan

CG

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

8. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 14 - Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Presidente è eletto dal Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
8. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 117/2017, fatta salva la possibilità del Circolo di rivolgersi al Collegio dei Garanti del comitato di appartenenza.

Art. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
3. L'organo di revisione rimane in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.
4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
6. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
8. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 17 - Patrimonio e finanza

1. Il patrimonio dell'associazione, - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
 - a. quote associative;
 - b. contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
 - f. rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 17/2017;
 - g. proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - h. proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017;
 - i. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. [La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.]

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Art. 21 - Libri

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
 - f. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

Art. 22 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 23 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 24 - Volontari

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al punto precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 25 - Personale retribuito

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio per la responsabilità civile verso i terzi.
4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Art. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 27 - Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 28 - Assicurazione associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/e soci/e del patrimonio residuo.

Art. 30 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 31 - Interpretazione dello statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 32 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice civile e delle norme vigenti.

Ornella Uboldi Giulio Zan
Ilaria Deon
Umberto Sepulveda

